



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

letta la domanda per liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012, depositata da Panunzi Flaviana, Galletta Nicoletta e Galletta Francesco in data 12.5.2020, procedimento iscritto al n. AR 11/2020;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori sono residenti nel circondario;
- i debitori versano in stato di sovrindebitamento;
- i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- i debitori non hanno fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni dei debitori;

osservato che:

- il ricorso congiunto di più debitori è ammissibile essendo stata assicurata la indispensabile separazione delle masse attive e passive;
- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dei debitori;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;
- ricorrono i presupposti per autorizzare ex art. 14-quinquies, comma 2, l. 3/12 i debitori a continuare ad utilizzare l'immobile, trattandosi della casa di abitazione;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

riservata ad un successivo provvedimento su impulso del liquidatore l'eventuale individuazione dei limiti entro i quali i crediti ex art. 14-ter, comma 6, l. 3/12 debbano essere esclusi dalla liquidazione;



P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Panunzi Flaviana, Galletta Nicoletta e Galletta Francesco;

nomina liquidatore la dott.ssa Daniela Biagiotti;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza i debitori a continuare ad utilizzare la casa di abitazione;

fissa la data del 4.9.2020 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 31.7.2020 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 (contenente la eventuale valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2) va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario salva la sospensione feriale;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 3.6.2020

